

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

N. 29

OGGETTO: Revoca deliberazione C.C. n. 20 del 20.04.2015, e contestuale precisazioni e integrazioni della delibera di adozione del C.C. n. 3 del 17.02.2015 relative alla variante parziale del PRGC n. 9/2014.

del 30/07/2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	MARZORATTI STEFANO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	BACCHETTA MARINELLA	X	
5	BRUSATI PIER LUIGI	X	
6	VIGONE GERMANO	X	
7	FERRANDI GAUDENZIO		X
	TOTALE	6	1

*Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MAMBRINI DOTT. GABRIO***

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIGAT LUCIANO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.*

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO**:*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2015

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 20.04.2015, E CONTESTUALE PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C. N. 3 DEL 17.02.2015 RELATIVE ALLA VARIANTE PARZIALE DEL PRGC N. 9/2014..2015, PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 17.02.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Biandrate è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 65-35835 del 20.06.1994 e D.G.R. n. 319-37237 del 26.07.1994;
- il Consorzio per la formazione del Piano Regolatore tra i suindicati Comuni è stato sciolto con delibera consortile n. 1 in data 19.07.1996 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il comma 5° dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., definisce varianti parziali al P.R.G.C. quelle che non presentano le caratteristiche di cui ai commi 3° e 4° dello stesso art. 17;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2014 con la quale si accoglieva l'istanza fatta pervenire da privato riguardante la correzione ed aggiornamento cartografico in riferimento alla destinazione d'uso a distributore di carburanti, ormai non più attuale, con il contestuale intento di assecondare e facilitare l'attività di apicoltore del proponente;

DATO ATTO CHE, con la medesima Deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2014 si affidava l'incarico allo Studio Tecnico ing. Gianbattista Paglino, con sede in via XXIV Maggio n. 26 in Romentino (NO), per la redazione di nuova variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., fermo restando che ogni onere derivante dalla presente procedura sarà a carico del proponente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2015 con la quale si dava approvazione della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., consistente nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e di n. 13 Allegati fatta pervenire dallo Studio Tecnico Ing. Gianbattista Paglino, con sede in Romentino (NO) in via XXIV Maggio 6, in data 13.01.2015 al prot. 157;

VISTI i pareri sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. fatti pervenire dalla Provincia di Novara in data 26.03.2015 al prot. 1518, dall'ASL Novara in data 26.03.2015 al prot. 1544 e dall'ARPA in data 19.03.2015 al prot. 1324;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2015 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al vigente P.R.G.I.;

DATO ATTO che, a seguito di colloqui intercorsi con il Settore Urbanistica della Provincia di Novara, occorre procedere ad alcune precisazioni ed integrazioni della predetta Delibera di Consiglio Comunale n. 3 e, conseguentemente, revocare la successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2015, rese necessarie dalle ultime modifiche introdotte alla L.R. 56/1977 durante l'iter procedurale;

CONSIDERATO che le integrazioni e precisazioni consistono in:

- Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. la presente variante:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- Vista la Relazione Finale dell'Organo Tecnico Comunale, arch. Giampiero Depaoli nominato con Determinazione n. 55 del 14.07.2015, con parere ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto e) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. che recita:
“si ritiene, in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, esaminati attentamente le osservazioni ed i relativi pareri, peraltro favorevoli, degli enti competenti (Provincia di Novara Settore Ambiente, Arpa Ufficio di Novara ed ASL NO Ufficio di Novara), puntualmente recepite, di escludere la Variante Parziale n. 9/2014 al P.R.G.C. vigente del Comune di Biandrate dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 12-8931 del 09/06/2008”;
 - Richiamato il provvedimento di conclusione della procedura VAS con Determinazione n. 57 del 24.07.2015 (dichiarazione di sintesi), ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii;
 - Non viene inserito il prospetto numerico, di cui all'art. 17 comma 7, in quanto la variante n. 9/2014 non contiene alcuna modificazione al PRGC vigente, come modificato dagli interventi che si sono susseguiti fino alla data attuale, perché:
 - a) Per quanto riguarda le aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali previsti, i parametri indicati nella tabella 1) non sono variati rispetto a quanto già riportato ed approvato nelle precedenti varianti urbanistiche intercorse tra il progetto di PRGC iniziale e l'ultima modifica n. 8/2006; l'area in variazione, infatti, destinata a “Verde vincolato” e “Impianto di distribuzione carburanti” (ora non più esistente) risultano della stessa natura delle aree agricole e non sono aree standard;
 - b) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi ed aree per servizi, anche nella tabella 2), come nella precedente tabella 1), i parametri relativi alle aree standard riferiti alle aree produttive rimangono invariati nel rispetto di quanto già approvato nelle precedenti Applicazioni intercorse dopo l'approvazione del PRGC iniziale e tuttora vigenti;
 - I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRGC; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegata funzionalmente con quelle comunali (vedi all. 9 alla Relazione Illustrativa).

PRESA VISIONE degli elaborati progettuali in duplice copia relativi al progetto preliminare fatti pervenire dallo Studio Tecnico Ing. Gianbattista Paglino, con sede in Romentino (NO) in via XXIV Maggio 6, in data 24.07.2015 al prot. 3456 e costituiti da:

- Relazione illustrativa con le modifiche introdotte a seguito dell'applicazione n. 09/2014 dell'art.17 commi 5-6-7 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii. e relativi allegati n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
- Perimetrazione dell'abitato di Biandrate;
- Norme Tecniche di Attuazione con le modifiche introdotte a seguito dell'applicazione n. 09/2014 dell'art.17 commi 5-6-7 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii.;
- Tav. n. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. n. 3/1h – Planimetria generale di insieme con l'area modificata;
- Tav. n. 6/h – Planimetria Generale con indicata l'area modificata dalla variante in progetto n. 9/2014;
- Tav. n. 6/h' – Planimetria Generale con evidenziazione dell'area da modificare nell'applicazione n. 9/2014 (elaborato di lavoro);

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sul provvedimento che si intende approvare con la presente Deliberazione, del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., come risulta dalla sotto riportata firma.

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI INTEGRARE E RETTIFICARE la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2015 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al vigente P.R.G.I., integrando come segue:

- Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. la presente variante:
 - i) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - j) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - k) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - l) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - m) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - n) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione

- residente superiore a ventimila abitanti;
- o) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- p) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- Vista la Relazione Finale dell'Organo Tecnico Comunale, arch. Giampiero Depaoli nominato con Determinazione n. 55 del 14.07.2015, con parere ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto e) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. che recita:
“si ritiene, in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, esaminati attentamente le osservazioni ed i relativi pareri, peraltro favorevoli, degli enti competenti (Provincia di Novara Settore Ambiente, Arpa Ufficio di Novara ed ASL NO Ufficio di Novara), puntualmente recepite, di escludere la Variante Parziale n. 9/2014 al P.R.G.C. vigente del Comune di Biandrate dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 12-8931 del 09/06/2008”;
- Richiamato il provvedimento di conclusione della procedura VAS con Determinazione n. 57 del 24.07.2015 (dichiarazione di sintesi), ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, punto f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii;
- Non viene inserito il prospetto numerico, di cui all'art. 17 comma 7, in quanto la variante n. 9/2014 non contiene alcuna modificazione al PRGC vigente, come modificato dagli interventi che si sono susseguiti fino alla data attuale, perché:
 - c) Per quanto riguarda le aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali previsti, i parametri indicati nella tabella 1) non sono variati rispetto a quanto già riportato ed approvato nelle precedenti varianti urbanistiche intercorse tra il progetto di PRGC iniziale e l'ultima modifica n. 8/2006; l'area in variazione, infatti, destinata a “Verde vincolato” e “Impianto di distribuzione carburanti” (ora non più esistente) risultano della stessa natura delle aree agricole e non sono aree standard;
 - d) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi ed aree per servizi, anche nella tabella 2), come nella precedente tabella 1), i parametri relativi alle aree standard riferiti alle aree produttive rimangono invariati nel rispetto di quanto già approvato nelle precedenti Applicazioni intercorse dopo l'approvazione del PRGC iniziale e tuttora vigenti;

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRGC; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegata funzionalmente con quelle comunali (vedi all. 9 alla Relazione Illustrativa).

2. DI ADOTTARE la presente Variante Parziale n. 9 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., composta dai seguenti elaborati del progetto preliminare:

- Relazione illustrativa con le modifiche introdotte a seguito dell'applicazione n. 09/2014 dell'art.17 commi 5-6-7 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii. e relativi allegati n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
- Perimetrazione dell'abitato di Biandrate;
- Norme Tecniche di Attuazione con le modifiche introdotte a seguito dell'applicazione n. 09/2014 dell'art.17 commi 5-6-7 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii.;
- Tav. n. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. n. 3/1h – Planimetria generale di insieme con l'area modificata;
- Tav. n. 6/h – Planimetria Generale con indicata l'area modificata dalla variante in progetto n. 9/2014;
- Tav. n. 6/h' – Planimetria Generale con evidenziazione dell'area da modificare nell'applicazione n. 9/2014 (elaborato di lavoro);

3. DI REVOCARE, conseguentemente, la successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2015 di approvazione del Progetto Definitivo della Variante parziale n. 9/2014;

4. DI DARE ATTO che la delibera di approvazione e gli elaborati tecnici sono depositati in visione presso la segreteria comunale;

5. DI INVIARE la presente deliberazione alla Provincia di Novara per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 29 in data 30.07.2015

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile del servizio finanziario: (L. Pigat) _____

Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto) _____

Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis) _____

F.to _____

Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini) _____

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:

Il Segretario Comunale (G. Mambrini) _____

Biandrate, _____

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gabrio MAMBRINI

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 31.07.2015 ed è immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gabrio MAMBRINI

Copia conforme all'originale.

Biandrate, _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gabrio MAMBRINI